NOMOS
Le attualità nel diritto
Quadrimestrale di Teoria generale,
Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale

Sentenza n. 121 del 2025

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatore e redattore: Angelo Buscema
decisione del 09 luglio 2025, deposito del 22 luglio 2025
comunicato stampa del 22 luglio 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
atto di promovimento: ordinanze nn. 15, 16, 19, 21, 22 e 23 del 2025

parole chiave:
CARTA DOCENTE – PRINCIPIO DELL'OBBLIGO DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE – PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI CHE DETERMINANO SPESE

disposizioni impugnate:
- art. 1, commi 121, 123, 204 e 205, della legge 13 luglio 2015, n. 107

disposizioni parametro:
- art. 81, commi 1 e 3, della Costituzione

dispositivo:
non fondatezza

Il Tribunale di Torino, sezione lavoro, ha sollevato, con riguardo all'art. 81, primo e terzo comma Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 121, 123, 204 e 205, della legge 13 luglio 2015, n. 107, così come interpretate dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza 27 ottobre 2023, n. 29961, **nella parte in cui, riconoscendo il diritto a ottenere la cosiddetta Carta docente anche ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999, non ne prevedono la relativa copertura finanziaria.**
Secondo il giudice *a quo*, infatti, la normativa di riferimento, oggetto di interpretazione della Corte di Giustizia UE, prima, e della Corte di cassazione, in seguito, da cui è derivata l'estensione del beneficio della c.d. Carta docente anche al personale docente a tempo determinato, non sarebbe stata accompagnata da un aumento della copertura finanziaria, **in spregio a quanto disposto dall'art. 81 Cost.**
A seguito della riunione delle sei ordinanze di remissione sollevate dal medesimo Tribunale sulle medesime disposizioni, la Corte ha dichiarato **non fondate** le questioni prospettate, ricostruendo dapprima il panorama normativo che accompagna l'oggetto delle censure.
In particolare, il giudice delle leggi ha osservato che la legge n. 107 del 2015 – ai sensi della quale originariamente era prevista l'assegnazione della Carta docente ai soli docenti

ISSN 2279-7238

assunti con contratto a tempo indeterminato, comportante un beneficio pari a 500 euro per ciascun anno scolastico – è stata oggetto di una **questione pregiudiziale sollevata dinnanzi alla Corte di giustizia**, la quale ha accertato come **osti al diritto euro-unitario l'assegnazione di un tale beneficio ai soli docenti di ruolo, con esclusione di quelli assunti con contratto a termine, pur a fronte dello svolgimento delle medesime mansioni**. Successivamente è stata adita anche la **Corte di cassazione** che, conformandosi alla pronuncia della Corte europea, ha stabilito che tale beneficio, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n.107 del 2015, **spetta anche ai docenti non di ruolo** che ricevano incarichi annuali o incarichi per docenza sino al termine delle attività, determinando un'estensione del beneficio summenzionato e, di conseguenza, un aumento del numero dei destinatari, non accompagnato, a parere del rimettente, dallo stanziamento delle relative risorse.

Tutto ciò posto, la Corte costituzionale ha però proseguito evidenziando come il rimettente abbia **erroneamente** evocato **il principio dell'obbligo della copertura finanziaria delle spese**, espresso nell'art. 81 Cost., **in quanto esso** si traduce nell'obbligo di predisporre, all'atto dell'approvazione delle norme, anche i mezzi per fronteggiare gli oneri che ne derivano, funzionale a preservare il principio dell'equilibrio di bilancio, in attuazione degli impegni assunti dal nostro Paese con la sottoscrizione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria del 2012. Tale principio, afferma il giudice delle leggi, impone però un preciso **vincolo esclusivamente al legislatore, statale o regionale, non trovando applicazione nel caso di aumento delle spese conseguenti a decisioni delle autorità giurisdizionali o della stessa giurisprudenza costituzionale**.

Il giudice delle leggi ha infatti ricordato che, **per far fronte all'aumento di spese conseguenti a provvedimenti giurisdizionali, esistono nell'ordinamento italiano apposite procedure idonee a** garantire, da un lato, l'effettività delle pronunce e, dall'altro, gli equilibri di bilancio, come l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, per provvedere alla copertura delle spese conseguenti alle decisioni dei giudici di merito di condanna del Ministero dell'istruzione e del merito. A parere della Corte, è dunque in tal modo che viene **assicurata l'effettiva tutela dei diritti riconosciuti dai giudici dell'Unione europea e da quelli dell'ordinamento nazionale**.

Veronica Montozzi